

REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE E PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario di Ravenna.

Ogni partecipante all'Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto, riguardanti l'Assemblea della Società.

Art. 2

Possono intervenire alle Assemblee, in proprio o per delega scritta, i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, persone esterne ed i dipendenti del Consorzio Agrario, espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito foglio presenze, nonché esibire, se richiesto, un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e le eventuali deleghe possedute.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Amministratore, il Sindaco ed il dipendente del Consorzio non può avere alcuna delega.

Art. 3

Il Presidente dell'Assemblea si avvale di personale da lui espressamente autorizzato, per la verifica delle deleghe dei presenti e dei soci aventi diritto di voto.

Ai soci aventi diritto di voto potrà essere consegnato un tagliando di identificazione, per un miglior funzionamento dell'Assemblea.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

Non possono essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 4

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consorzio Agrario, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Il Direttore oppure, in sua assenza, un altro Dirigente del Consorzio, è il segretario dell'assemblea ordinaria

Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un Notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 5

L'Assemblea su indicazione del Presidente, può scegliere, fra i soci presenti, almeno due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.

Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere all'elezioni delle Cariche Sociali, il Presidente potrà costituire uno o più seggi, ciascuno costituito da tre o più Scrutatori e proporrà all'Assemblea la nomina di un Presidente degli Scrutatori, al quale, nei casi controversi, dovrà essere demandata ogni decisione.

Al Presidente degli Scrutatori spettano inoltre i seguenti controlli:

- a. Controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b. Sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;
- c. Redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.

Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente degli Scrutatori o

da uno Scrutatore.

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal Consigliere più anziano.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione dell'Assemblea medesima e dichiara aperti i lavori, dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, il Direttore, i Dirigenti, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Art. 7

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, svolgendo il proprio intervento per la durata massima stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che quest'ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione.

Art. 8

Il Presidente e, su suo invito, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Sindaci, i Dirigenti e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai soci, dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Art. 9

Al Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di consentirne un corretto svolgimento.

Art. 10

La votazione, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, va fatta per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per le Cariche Sociali, che si terrà secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio, per la votazione riguardante le Cariche Sociali

Art. 11

L'Assemblea, su proposta del Presidente e prima di procedere alle operazioni di voto, delibera sul numero di membri che dovrà comporre il Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto.

Alla scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa del Consorzio, potrà presentare all'Assemblea un elenco di candidati alla carica di Amministratore, Sindaco, Sindaco Supplente, numerati progressivamente. Ai fini delle votazioni per le elezioni alla carica di Amministratore, si terrà conto dei nominativi a partire dal numero uno, in base al numero di membri del Consiglio deliberato dall'Assemblea.

Si procede quindi con la votazione che dovrà essere segreta. La scheda dovrà riportare l'intero elenco dei candidati presentati dal Consiglio e dai soci.

Le candidature presentate dai soci devono rispettare i termini sotto descritti.

A) Le candidature devono essere presentate non dopo il quinto giorno lavorativo prima della data prevista per l'Assemblea Ordinaria (in prima convocazione) di rinnovo cariche sociali.

Le candidature devono specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, dei vari candidati alla carica di Amministratore, Sindaco, Sindaco Supplente. Le candidature presentate dai soci non possono contenere ciascuna un numero superiore di nominativi rispetto a quanto previsto dallo statuto per ogni carica sociale.

Tutti i candidati devono apporre la firma leggibile a fianco del proprio nominativo.

Ai fini della presentazione delle candidature, si precisa che il sabato, il 24 dicembre ed il 31 dicembre non sono considerati lavorativi.

B) Le candidature presentate dai soci devono essere sottoscritte da almeno nr. 20 (venti) soci, con indicazione dei rispettivi nominativi, data e luogo di nascita.

Ciascun socio, se è presentatore di una candidatura, non può esserlo di altre, né può essere candidato nella candidatura da lui presentata.

Ciascun socio è candidabile in una sola candidatura.

C) Ciascuna candidatura, debitamente redatta e sottoscritta sia dai candidati che dai presentatori, deve essere consegnata presso la sede amministrativa del Consorzio Agrario di Ravenna nei giorni lavorativi, come sopra indicati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La Presidenza (o altro personale appositamente delegato) apporrà sulla candidatura ricevuta il giorno e l'ora di ricezione; verrà rilasciata fotocopia della stessa al socio presentatore. Su entrambi i documenti il delegato al ritiro apporrà la propria firma in originale, quale riscontro di regolarità e ricevuta.

D) Nel giorno dell'Assemblea Ordinaria per la nomina delle cariche sociali, tutte le candidature presentate regolarmente dovranno essere esposte per la consultazione da parte dei soci.

E) Ai fini delle votazioni alla carica di Amministratore, Sindaco, Sindaco Supplente, è nullo il voto sul nominativo non correttamente candidato ai sensi del presente articolo.

Qualora non fossero pervenute candidature da parte dei soci nei termini suddetti, su proposta del Presidente si potrà procedere anche con votazione palese per alzata di mano per tutte le cariche sull'elenco di candidati presentato dal Consiglio di Amministrazione. Risulterà eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il numero uno dell'elenco dei Sindaci.

Nel caso in cui non fossero state presentate candidature in numero sufficiente né da parte del Consiglio di Amministrazione, né da parte dei soci, dovrà essere convocata un'altra Assemblea.

Art. 12

I soci nomineranno il Consiglio di Amministrazione indicando sulla scheda predisposta le proprie preferenze, votando fino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.

Il voto dovrà essere espresso dal Socio in uno dei seguenti modi:

1. scelta di un nominativo già indicato nella scheda: apposizione da parte del Socio di una crocetta, nell'apposito quadratino a fianco del nominativo scelto;
2. scelta di un nominativo non indicato nella scheda: indicazione completa del nome e cognome, da parte del Socio, sull'apposita riga bianca contenuta nella scheda.

Art. 13

Le schede sono nulle allorché contengono segni scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere.

E' nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia né alcuna crocetta, né l'indicazione specifica di un nominativo da eleggere.

In deroga all'art. 12, punto 2), del presente Regolamento, è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del Socio da eleggere, nel caso in cui non sussistano, fra i soci, omonimie relativamente allo specifico cognome.

Nel caso di omonimia, relativa sia al nome, sia al cognome, dovrà essere indicata accanto a tali dati, la data di nascita o la residenza del Socio.

Art. 14

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso di contemporanea elezione di uno stesso nominativo a più Organi Sociali, il soggetto interessato dovrà immediatamente esercitare l'opzione fra le cariche, mediante dichiarazione resa al Presidente degli Scrutatori; nel caso di assenza dell'interessato stesso, entro due giorni a pena di decadenza.

La carica vacante verrà ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità fra due o più soggetti, la carica sarà occupata dal più anziano di età.

Art. 15

Per la nomina dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà presentare all'Assemblea una scheda contenente rispettivamente l'indicazione di: un candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, due candidati a Sindaci

effettivi e tre candidati a Sindaci Supplenti.

Si procederà con votazione segreta. La scheda dovrà riportare i candidati elencati dal Consiglio e presentati dai soci.

L'indicazione dei nominativi sulla scheda sarà semplicemente orientativa e non vincolerà il voto del Socio, rimanendo quest'ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi altra persona avente i requisiti per ricoprire la carica.

Si vota sulla scheda indicando un nominativo per il Presidente, un nominativo per i Sindaci Effettivi, due candidati per i Sindaci Supplenti, e si farà riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

Per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei due Sindaci effettivi dei tre Sindaci supplenti, si seguirà l'ordine delle preferenze conseguite dai candidati. Nel caso di parità di voti validi fra due o più candidati, verrà eletto il più anziano di età.

Art. 16

Durante la sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo.

I Sindaci fungeranno da scrutatori e si farà riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente sarà predisposta un'apposita scheda che riporterà l'elenco di tutti i Consiglieri.

I Consiglieri voteranno sulla scheda, indicando un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso dagli Amministratori apponendo una crocetta nell'apposito quadratino a fianco del nominativo scelto.

Risulterà eletto alla carica di Presidente il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti, mentre sarà eletto Vice-Presidente il Consigliere che avrà ottenuto il numero di preferenze immediatamente inferiore. A parità di voti verrà eletto il più anziano.

Art. 18

Per la nomina del Comitato Esecutivo sarà predisposta un'apposita scheda che riporterà l'elenco di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà innanzi tutto deliberare circa il numero dei membri che comporrà il Comitato Esecutivo, come da Statuto.

Il Presidente ed il Vice Presidente ne fanno parte di diritto. Per i restanti membri, i Consiglieri voteranno sulla scheda, indicando fino ad un massimo di 2 nominativi se il Comitato si compone di 5 membri, di 3 nominativi se il Comitato si compone di 6 o 7membri. Il voto dovrà essere espresso dagli Amministratori apponendo una crocetta nell'apposito quadratino a fianco del nominativo scelto.

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati.

A parità di voti verrà eletto il più anziano.

Art. 19

Il presente Regolamento potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.